CIRCOLARE N. 46
06 OTTOBRE 2020

Nuove Specifiche tecniche della fattura elettronica: nuovi codici "TipoDocumento" e "Natura"

© Copyright 2020 Acerbi & Associati®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 – TEL. 0444322866 - 0444322705 R.A. – FAX. 0444545075
Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244
Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Dallo scorso 1 ottobre 2020, per l'invio al SDI delle fatture elettroniche e dell'esterometro, **sono utilizzabili, in via facoltativa**, le Specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28 febbraio 2020 n. 99922, poi modificato con **Provvedimento del 20 aprile 2020 n. 166579**.
A decorrere dal 1 gennaio 2021, l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio.
Nello specifico, sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche **"TipoDocumento"** e **"Natura"** rispetto alla normativa fiscale.

La possibilità di utilizzare in via facoltativa le nuove specifiche tecniche potrà creare qualche problema nello scambio di fatture durante il periodo transitorio; qualora, infatti, il soggetto emittente inviasse a SDI una fattura secondo le nuove specifiche, ed il ricevente non fosse ancora aggiornato alle stesse, potrebbe crearsi qualche problema pratico, quale ad esempio l'impossibilità di conversione del documento XML in un file leggibile (tipo PDF).
A parere di chi scrive, quindi, è consigliabile che l'aggiornamento dei software contabili avvenga quanto prima, e che le modalità di aggiornamento siano concordate tra software house e utilizzatore del software; infatti, la cosa richiede, contestualmente, competenze informatiche ma anche una conoscenza delle regole Iva e delle modalità di gestione delle operazioni da parte delle aziende.

Attualmente, non esiste nessun chiarimento riguardante le nuove specifiche tecniche, che, lo precisiamo, sono un documento di 244 pagine scritto per informatici.

Le nuove specifiche tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche

A poco più di un anno dal debutto dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica, vengono quindi introdotte importanti modifiche al tracciato "*Xml*". Le novità sono contenute nell'"*Allegato A*" alle specifiche tecniche "*versione 1.6.1*" pubblicato sul sito della Agenzia delle entrate.
L'utilizzo delle nuove codifiche e delle nuove tipologie di documenti, sarà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2021.
Pertanto, a partire da tale data, le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato verranno scartate dal sistema d'interscambio. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche saranno comunque consentiti, fino al 31 dicembre 2020, anche secondo le specifiche tecniche "versione 1.5", approvate con il provvedimento n. 89757/2018.
Con le modifiche introdotte, l'Amministrazione fiscale si propone di completare l'automatizzazione del programma di "assistenza *online*", che fonda il suo funzionamento sulle informazioni e sui dati acquisiti con le fatture elettroniche, con i corrispettivi telematici e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (esterometro).
Il programma di assistenza, previsto dall'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015, prevede che per le operazioni effettuate successivamente al 1 gennaio 2021, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia:
- i registri Iva di cui agli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972;
- le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva;
- la dichiarazione annuale Iva.

I documenti sopra elencati saranno messi a disposizione in bozza, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Gli elaborati proposti in forma provvisoria,

potranno essere modificati dal contribuente intervenendo, ad esempio, sulle percentuali di detraibilità delle singole fatture.

L'attuale codifica del campo "***Natura***" dell'operazione, si è rivelata non sufficientemente dettagliata per consentire all'Agenzia delle entrate di pervenire alla realizzazione delle bozze dei suddetti documenti. Ciò in quanto i codici "*N2 – operazioni non soggette*", "*N3 – operazioni non imponibili*" e "*N6 – operazioni in reverse charge*", ricomprendono operazioni tra loro anche molto diverse ed eterogenee.
Per ovviare a tale problema, con il nuovo tracciato si introduce una scomposizione dei predetti codici "*Natura*" che dovrebbe consentire un dettaglio sufficiente a reperire automaticamente le informazioni necessarie al funzionamento del sistema.
Prescindendo dalla loro utilità per l'attuazione del programma di assistenza *online* dell'Agenzia delle entrate, le novità introdotte sono in ogni caso idonee a generare un beneficio diretto anche per i soggetti passivi Iva che intrattengono rapporti con controparti non residenti. Infatti, le modifiche approvate consentiranno agli operatori di evitare la predisposizione dell'esterometro anche per le operazioni passive.

Nuova codifica per i codici "*Natura*"

L'attuale tracciato prevede che le operazioni, per le quali non è applicata l'Iva con i normali criteri, vengano "identificate" utilizzando i seguenti 7 codici:

- N1: operazioni escluse ex articolo 15, D.P.R. 633/1972;
- N2: operazioni non soggette o fuori campo;
- N3: operazioni non imponibili;
- N4: operazioni esenti (articolo 10, D.P.R. 633/1972);
- N5: operazioni nel regime del margine o con Iva non esposta in fattura;
- N6: operazioni in "*reverse charge*";
- N7: Iva assolta in altro stato dell'Unione Europea.

Come già accennato, le nuove specifiche tecniche intervengono sui codici **N2**, **N3** e **N6**, introducendo alcuni sottocodici idonei a consentire un raccordo tra il tracciato "*Xml*" della fattura e i precompilati che l'Agenzia delle entrate intende fornire ai contribuenti con il proprio servizio di assistenza *online*. In effetti, la nuova classificazione ricalca i righi del quadro VE della dichiarazione Iva.

Il codice "**N2**", allo scopo di differenziare le operazioni non soggette per mancanza del requisito della territorialità dalle altre operazioni non soggette, viene così scomposto:
- **N2.1**: operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972 (rigo VE34 della dichiarazione Iva);
- **N2.2**: altre operazioni non soggette (tali operazioni sono normalmente irrilevanti ai fini Iva).

Si ricorda che le operazioni di cui al codice N2.1 sono soggette a obbligo di fatturazione e concorrono alla formazione del volume d'affari.

Il codice "**N3**" è attualmente destinato a ospitare tutte le operazioni non imponibili. Si tratta di operazioni che vengono poste in essere con controparti non residenti. Per tali operazioni, l'emissione facoltativa della fattura elettronica consente di evitare l'inclusione delle stesse nell'esterometro. Si ricorda che sono altresì esonerate da quest'ultimo adempimento le esportazioni documentate da bolletta doganale.

Le nuove codifiche, previste per le operazioni non imponibili, consentiranno di distinguere le operazioni che concorrono alla determinazione del *plafond*, per conseguire lo *status* di esportatori abituali (codici da N3.1 a N3.4), dalle altre operazioni imponibili (codici N3.5 e N3.6). La versione 1.6 delle specifiche tecniche prevede la seguente suddivisione del codice "N3":
- **N3.1**: esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e d-bis), D.P.R. 633/1972, ivi incluse le cessioni all'esportazione "triangolari" e le estrazioni da deposito Iva con trasporto o spedizione al di fuori dell'Unione Europea, (rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione Iva);
- **N3.2**: cessioni intracomunitarie, ex articolo 41, commi 1 e 2, D.L. 331/1993, incluse le operazioni "triangolari" e le estrazioni da deposito Iva con trasporto in altro Stato dell'Unione Europea (rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione Iva);
- **N3.3**: cessioni verso San Marino, ex articolo 71, D.P.R. 633/1972 (rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione Iva);
- **N3.4**: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione Iva) – in questo codice si ritiene debbano essere ricomprese tutte le altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del *plafond*, ovvero, quelle di cui agli articoli 8-bis, 9, comma 1, 71, e 72, D.P.R. 633/1972;
- **N3.5**: cessioni non imponibili con lettera di intento, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 (rigo VE31 della dichiarazione Iva);
- **N3.6**: altre operazioni che non concorrono alla formazione del *plafond*, tra le quali, quelle di cui all'articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972, le cessioni verso depositi Iva di cui all'articolo 50-bis, D.L. 331/1993, le cessioni a turisti extra UE ex articolo 38-quater, D.P.R. 633/1972, le cessioni in regime di transito doganale ex articolo 7-bis, D.P.R. 633/1972 e le cessioni nei *duty free shop* (rigo VE32 della dichiarazione Iva).

Le operazioni relative a beni usati verso soggetti esteri, da assoggettare al regime del margine ai sensi dell'articolo 37, comma 1, D.L. 41/1995, dovranno essere scomposte nel seguente modo:
- con i codici N3.1 o N3.2 dovrà essere codificato il margine non imponibile;
- con il codice N3.6 andrà codificata la parte del corrispettivo che non costituisce margine.

Infine, con la seguente scomposizione del codice "**N6**" in 9 sottocodici, si perviene a una più precisa suddivisione delle operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, D.P.R. 633/1972:
- **N6.1**: cessione di rottami e materiali di recupero, ex articolo 74, D.P.R. 633/1972, per le quali è previsto il pagamento dell'Iva da parte del cessionario soggetto passivo d'imposta (rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione Iva);
- **N6.2**: cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta, nonché cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta, *ex* articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972 (rigo VE35, colonna 3, della dichiarazione Iva);
- **N6.3**: prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta, ex articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972 (rigo VE35, colonna 4, della dichiarazione Iva);
- **N6.4**: cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ex articolo 17, comma 6, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972 (rigo VE35, colonna 5, della dichiarazione Iva);
- **N6.5**: cessioni di telefoni cellulari per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, *ex* articolo 17, comma 6, lettera b), D.P.R. 633/1972 (rigo VE35, colonna 6, della dichiarazione Iva);
- **N6.6**: cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché di dispositivi a circuito

integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ex articolo 17, comma 6, lettera c), D.P.R. 633/1972 (rigo VE35, colonna 7, della dichiarazione Iva);
- **N6.7**: prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972 (rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione Iva);
- **N6.8**: operazioni del settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ex articolo 17, comma 6, lettere da d-bis) a d-quater), D.P.R. 633/1972 (rigo VE35, colonna 9, della dichiarazione Iva);
- **N6.9**: altre operazioni soggette a *reverse charge*.

Si evidenzia che i codici in esame sono destinati a raggruppare, non solo le operazioni attive ma anche alcune operazioni passive.
Dal 1° ottobre, in caso di utilizzo delle vecchie codifiche N2, N3, e N6, il sistema scarterà la fattura indicando il codice errore "*00445*".

	Nuovi codici "Natura"
"Natura" ai sensi delle Specifiche tecniche 1.5	**"Natura" ai sensi delle Specifiche tecniche 1.6.1 – codice facoltativo dal 1 ottobre 2020 ed obbligatorio dal 1 gennaio 2021**
N1 – escluse ex articolo 15	**N1** – escluse ex articolo 15
N2 – non soggette	**N2** – non soggette (*non più valido dal 1 gennaio 2021*)
---	**N2.1** – non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72
---	**N2.2** – non soggette – altri casi
N3 – non imponibili	**N3** – non imponibili *(non più valido dal 1 gennaio 2021*)
---	**N3.1** – non imponibili – esportazioni
---	**N3.2** – non imponibili – cessioni intracomunitarie
---	**N3.3** – non imponibili – cessioni verso San Marino
---	**N3.4** – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
---	**N3.5** – non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
---	**N3.6** – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 – esenti	**N4** – esenti
N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura	**N5** – regime del margine/Iva non esposta in fattura
N6 – inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei	**N6** – inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei

	Nuovi codici "Natura"
"Natura" ai sensi delle Specifiche tecniche 1.5	**"Natura" ai sensi delle Specifiche tecniche 1.6.1 – codice facoltativo dal 1 ottobre 2020 ed obbligatorio dal 1 gennaio 2021**
soli casi previsti)	soli casi previsti) *(non più valido dal 1 gennaio 2021*)
---	**N6.1** – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
---	**N6.2** – inversione contabile – cessione di oro e argento puro
---	**N6.3** – inversione contabile – subappalto nel settore edile
---	**N6.4** – inversione contabile – cessione di fabbricati
---	**N6.5** – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
---	**N6.6** – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
---	**N6.7** – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
---	N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico
---	**N6.9** – inversione contabile – altri casi
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b DL 331/1993; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72	**N7** – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b DL 331/1993; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72

Nuova codifica per i codici "*TipoDocumento*"

I formati "*TipoDocumento*" attualmente consentiti sono i seguenti:
- TD01 fattura;
- TD02 acconto/anticipo su fattura;
- TD03 acconto/anticipo su parcella;
- TD04 nota di credito;
- TD05 nota di debito;
- TD06 parcella;
- TD20 autofattura.

Con lo scopo di gestire con maggior efficienza e dettaglio la documentazione rispetto agli *standard* attuali, le nuove specifiche tecniche introducono diverse tipologie di fatture e di autofattura.
A decorrere dal 1 gennaio 2021 (1 ottobre 2020 su base facoltativa) saranno utilizzabili le seguenti nuove ulteriori tipologie di documento.

Le nuove fatture

TD16: da utilizzare per l'integrazione di una fattura soggetta a inversione contabile, *ex* articolo 17, commi 5 e 6, D.P.R. 633/1972. Si ricorda che per le fatture soggette a *reverse charge* interno, è possibile (ma non obbligatorio) provvedere all'emissione di un apposito documento elettronico che permette di trasmettere al SdI le integrazioni effettuate sui documenti ricevuti. I soggetti che hanno effettuato l'opzione per la conservazione legale sostitutiva dell'Agenzia delle entrate, possono, con tale procedura, inviare in conservazione anche i documenti elaborati per integrare le fatture ricevute.
TD17: da utilizzare per l'integrazione di una fattura soggetta a inversione contabile per acquisto di servizi dall'estero.
TD18: da utilizzare per l'integrazione di una fattura soggetta a inversione contabile per acquisto di beni intracomunitari.
TD19: da utilizzare per l'integrazione di una fattura soggetta a inversione contabile per acquisto di beni, ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.
L'introduzione dei tipi documento TD17, TD18 e TD19, consente di gestire anche per le fatture passive estere (ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia), l'integrazione elettronica delle fatture, esattamente come per quelle ricevute dai soggetti nazionali. Con l'emissione di questa documentazione e con la conseguente trasmissione al SdI, a partire dal prossimo 1 ottobre 2020 sarà pertanto possibile eliminare l'obbligo dell'esterometro anche per le operazioni passive. Per queste operazioni, i soggetti che hanno effettuato l'opzione per la conservazione legale sostitutiva dell'Agenzia delle entrate, possono inviare in conservazione anche i documenti elaborati per integrare le fatture ricevute da soggetti non residenti.
TD24: da utilizzare per l'emissione di fatture differite ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972. Si tratta delle normali fatture differite, da emettere per le cessioni di beni la cui consegna è stata scortata con documento di trasporto o, per le prestazioni di servizi da idonea documentazione che comprovi l'effettuazione dell'operazione. L'introduzione di una specifica codifica per questa tipologia di documenti, consentirà all'Agenzia delle entrate un'immediata verifica dei termini di emissione delle fatture. Si ricorda che le fatture immediate devono essere inviate al SdI entro 12 giorni dal momento impositivo, mentre le fatture differite *ex* articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972, possono essere trasmesse entro il giorno 15 del mese successivo.
TD25: da utilizzare per le c.d. fatture "super differite", ovvero quelle che possono essere emesse, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera b), D.P.R. 633/1972, per le c.d. "triangolazioni interne", ovvero, per cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Anche in questo caso, l'introduzione della nuova tipologia di documento permetterà all'Agenzia delle entrate una tempestiva e automatica verifica dei tempi di emissione.

Le nuove autofatture

TD21: da utilizzare per gestire le regolarizzazioni degli "splafonamenti". Quando l'esportatore abituale utilizza oltre misura il *plafond* a sua disposizione può rimediare all'irregolarità attraverso l'emissione di un'autofattura in duplice esemplare contenente gli estremi identificativi del fornitore, il numero di protocollo della fattura da regolarizzare, l'ammontare eccedente il *plafond* e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata. L'esportatore deve altresì:
- provvedere al versamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- annotare l'autofattura nel registro degli acquisti;
- presentare l'autofattura all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio.

L'emissione di autofattura in formato elettronico, con il tipo documento TD21, sostituisce la

consegna all'ufficio.
TD22: da utilizzare per l'estrazione di beni da deposito Iva senza versamento dell'imposta (beni che sono stati introdotti con acquisto intracomunitario).
TD23: da utilizzare per l'estrazione di beni da deposito Iva con versamento dell'imposta (beni che sono stati introdotti con cessione nazionale).
I documenti TD22 e TD23 devono essere ovviamente utilizzati solamente quando l'integrazione è obbligatoria. Si ricorda che, come chiarito dalla CM n. 14/E/2019, l'obbligo di integrazione della fattura di estrazione dal deposito, non sussiste nei casi in cui non vengono modificati i dati dell'introduzione del bene nel deposito (estrazione dal deposito da parte dello stesso soggetto). In tutti gli altri casi l'invio al SdI dell'integrazione è obbligatorio.
TD26: da utilizzare per la cessione di beni ammortizzabili e per i passaggi interni, ex articolo 36, D.P.R. 633/1972.
TD27: da utilizzare nei casi di autoconsumo o per le cessioni gratuite senza rivalsa. Emettendo il documento con questa codifica è possibile gestire in automatico la trasmissione al SdI delle autofatture nelle quali il soggetto emittente e il soggetto destinatario coincidono. Il sistema gestisce in automatico anche la ricezione dell'autofattura e consente di evitare che il documento ricevuto venga registrato sul registro delle fatture d'acquisto di cui all'articolo 25, D.P.R. 633/1972. Di fatto, la procedura dovrebbe evitare che, per errore, si proceda a detrarre l'imposta relativa ai documenti emessi per autoconsumo.

	Nuovi codici "TipoDocumento"
"TipoDocumento" ai sensi delle Specifiche tecniche 1.5	**"TipoDocumento" ai sensi delle Specifiche tecniche 1.6.1 – codice facoltativo dal 1 ottobre 2020 ed obbligatorio dal 1 gennaio 2021**
TD01 Fattura	**TD01** Fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura	**TD02** Acconto/Anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella	**TD03** Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di credito	**TD04** Nota di Credito
TD05 Nota di debito	**TD05** Nota di Debito
TD06 Parcella	**TD06** Parcella
---	**TD16** Integrazione fattura reverse charge interno
---	**TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
---	**TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
---	**TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura	**TD20** Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
---	**TD21** Autofattura per splafonamento
---	**TD22** Estrazione beni da Deposito IVA
---	**TD23** Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
---	**TD24** Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)

	Nuovi codici "TipoDocumento"
"TipoDocumento" ai sensi delle Specifiche tecniche 1.5	**"TipoDocumento" ai sensi delle Specifiche tecniche 1.6.1 – codice facoltativo dal 1 ottobre 2020 ed obbligatorio dal 1 gennaio 2021**

---	**TD25** Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
---	**TD26** Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
---	**TD27** Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Le modifiche minori

Il provvedimento introduce anche le seguenti modifiche al tracciato "Xml" delle fatture elettroniche:

- vengono previsti nuovi codici di errore che determinano lo scarto delle fatture non conformi;
- diviene opzionale l'indicazione dell'importo del bollo nelle fatture che riepilogano operazioni non soggette a Iva di ammontare superiore a 77,47 euro (informazione superflua in quanto l'importo è sempre pari a 2 euro);
- per gli sconti e le maggiorazioni viene previsto che l'arrotondamento sia esteso a 8 decimali;
- viene arricchito il blocco del tracciato destinato a ospitare le informazioni necessarie alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali in modo da consentire un maggior dettaglio delle diverse voci fiscali (tipologia di ritenute) e previdenziali (contributi Inps, Enasarco, Enpam, etc.).